



Fondazione
CASTAGNETO BANCA 1910

STATUTO

STATUTO DELLA “Fondazione Castagneto Banca 1910”

ARTICOLO 1 - COSTITUZIONE

- 1.1** È costituita una Fondazione del Terzo Settore denominata “**Fondazione Castagneto Banca 1910**” e in forma breve “**Fondazione CB 1910**”, con sede nel Comune di Castagneto Carducci, via Vittorio Emanuele n. 44 (di seguito, “**Fondazione**”).
- 1.2** La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.
- 1.3** La Fondazione risponde ai principi ed allo schema giuridico della fondazione di partecipazione del Terzo Settore, nell’ambito del più vasto genere di fondazioni disciplinate dagli articoli 14 e seguenti del codice civile e del D.Lgs. n. 117/2017 e leggi collegate, oltre che dal presente statuto.
- 1.4** La Fondazione utilizzerà nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione “ente del terzo settore” o l’acronimo “ETS”, 1.5 La durata della Fondazione è illimitata.

ARTICOLO 2 - DELEGAZIONI E UFFICI

La Fondazione opera esclusivamente nell’ambito della Regione Toscana. Entro tale ambito territoriale il Consiglio di Amministrazione, con apposita e motivata delibera, potrà istituire delegazioni ed uffici onde svolgere in via accessoria, secondaria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo, di incremento e di supporto alla Fondazione stessa.

ARTICOLO 3 - FINALITÀ, SCOPI E ATTIVITÀ

- 3.1** La Fondazione persegue finalità civiche, di solidarietà e di utilità sociale mediante lo svolgimento in favore di tutta la collettività, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale:
- a)** promozione e gestione di servizi ed iniziative di carattere culturale, ivi compresa la ricerca storica e scientifica, nonché la tutela, la promozione e la valorizzazione del patrimonio storico-artistico;
 - b)** tutela e valorizzazione dell’ambiente, mediante iniziative atte a sensibilizzare un utilizzo accorto e razionale delle risorse naturali ed interventi di tutela e valorizzazione del territorio e del paesaggio;
 - c)** attività di studio e formazione, promozione ed organizzazione di corsi e seminari, manifestazioni, convegni, incontri attinenti, direttamente o indirettamente, ai settori d’interesse della Fondazione, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, oltre a tutte quelle iniziative ed eventi idonei a favorire un organico contatto tra la Fondazione e gli altri operatori dei settori di attività della Fondazione stessa e la comunità;
 - d)** promozione, sostegno e cura di pubblicazioni e strumenti di comunicazione in genere, anche mediante lo svolgimento in proprio di attività editoriali funzionali ai propri scopi istituzionali;
 - e)** promozione, sostegno e gestione di strutture e centri culturali o sportivi, biblioteche, videoteche e centri di documentazione, anche in collaborazione con altri enti ed organismi pubblici e privati;

- f)** organizzazione e gestione in via diretta, od in via indiretta mediante il sostegno ad iniziative di soggetti terzi, pubblici o privati, purché senza scopo di lucro, di attività formative in campo sociale, culturale e imprenditoriale, con particolare riguardo all'educazione ai valori cooperativi e alle buone pratiche manageriali, alla promozione dell'innovazione tecnologica e alla diffusione della conoscenza delle lingue straniere;
 - g)** istituzione ed assegnazione di borse di studio, riconoscimenti e premi in favore di persone od organizzazioni distintesi in ambito imprenditoriale, scientifico, sociale e culturale;
 - h)** promozione e gestione di servizi ed iniziative di carattere sportivo e ricreativo, ivi comprese le attività turistiche, organizzando raduni e manifestazioni.
- 3.2** Le attività come meglio indicate sopra sono svolte dalla Fondazione prevalentemente in favore di terzi rispetto al Fondatore ed agli eventuali Partecipanti.
- 3.3** La Fondazione non può concedere erogazioni o sovvenzioni, in forma diretta o indiretta, ad enti o imprese con fini di lucro, né può, inoltre, intervenire in qualsiasi forma in favore di partiti e movimenti politici, organizzazioni sindacali.

ARTICOLO 4 - ATTIVITÀ STRUMENTALI, ACCESSORIE E CONNESSE

- 4.1** Per il raggiungimento delle finalità individuate all'articolo precedente la Fondazione può raccordare la propria attività, nell'ambito di iniziative nei settori di cui al precedente articolo 3, con quella del Fondatore e degli eventuali Partecipanti e di eventuali altri enti, istituzioni o società aventi analoghe finalità, anche attraverso la partecipazione a soggetti costituiti per il coordinamento, lo sviluppo, il finanziamento ed il cofinanziamento di progetti specifici.
- 4.2** Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione può inoltre:
- a)** stipulare atti, convenzioni o contratti a titolo oneroso o gratuito di qualsiasi tipo, accettare o conseguire donazioni, eredità o legati, stipulare contratti di finanziamento, concedere garanzie in qualsiasi forma, sottoscrivere contratti di locazione, di comodato d'uso, di compravendita di beni o per la costituzione di diritti su beni della Fondazione, stipulare convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
 - b)** amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, o comunque dalla stessa posseduti;
 - c)** stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento a terzi di incarichi per l'esecuzione di specifiche attività, di studi specifici e consulenze;
 - d)** partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima con facoltà per la Fondazione, ove lo ritenga opportuno, di concorrere alla costituzione degli organismi anzidetti;
 - e)** svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.
- 4.3** È vietato alla Fondazione svolgere attività diverse da quelle istituzionali se non quelle a queste direttamente connesse, quali a titolo meramente esemplificativo quelle di cui al presente articolo.
- 4.4** Ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017, la Fondazione può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale.

ARTICOLO 5 - VIGILANZA

I poteri di controllo e di vigilanza sull'attività della Fondazione, ai sensi dell'art. 25 del Codice Civile e del D.Lgs. n. 117/2017, sono esercitati dalle autorità competenti individuate dalla normativa tempo per tempo applicabile.

ARTICOLO 6 - PATRIMONIO

6.1 Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'articolo 3 del presente statuto.

6.2 Il patrimonio della Fondazione è composto:

a) dal fondo di dotazione, costituito:

- I** dai beni e dalle somme ricevute in dotazione da parte del Fondatore, per un valore complessivo pari ad euro _____, incrementabile successivamente mediante conferimenti in denaro o di beni, mobili e immobili, o di altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dal Fondatore o dai Partecipanti o comunque da terzi con espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;
- II** dai beni mobili e immobili acquistati dalla Fondazione con il ricavato della vendita di beni compresi nello stesso fondo di dotazione;
- III** dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del fondo di dotazione;
- IV** dalla parte di rendite, ricavi e proventi non utilizzata che, con delibera del Consiglio Amministrazione, può essere destinata a incremento del fondo di dotazione;

b) dal fondo di gestione, impiegato per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi, costituito:

- I** dai conferimenti di denaro o di beni mobili e immobili, o di altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dal Fondatore o dagli eventuali Partecipanti o comunque da terzi, che non siano espressamente destinati ad integrare il fondo di dotazione;
- II** dai beni mobili e immobili che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente statuto, che non siano espressamente destinati ad integrare il fondo di dotazione;
- III** dai beni ricevuti per effetto di lasciti testamentari, legati, donazioni e, in generale, erogazioni liberali, che non siano espressamente destinati ad integrare il fondo di dotazione;
- IV** dai contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari, che non siano espressamente destinati ad integrare il fondo di dotazione;
- V** dai contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali, che non siano espressamente destinati ad integrare il fondo di dotazione;
- VI** dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse;
- VII** dalle entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- VIII** dai proventi delle cessioni di beni e servizi svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

- IX** dai proventi di raccolte fondi, che non siano espressamente destinati ad integrare il fondo di dotazione;
- X** dalle entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al finanziamento della Fondazione, quali manifestazioni e raduni nonché iniziative a premi, che non siano espressamente destinati ad integrare il fondo di dotazione;
- XI** dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio della Fondazione.

ARTICOLO 7 - DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

- 7.1** La Fondazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, al Fondatore, ai propri Partecipanti, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi della Fondazione, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.
- 7.2** È fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali nonché delle altre attività a quest'ultime strumentali, accessorie e connesse, ovvero per l'aumento del patrimonio della Fondazione.
- 7.3** La Fondazione è insindacabile nella autonoma determinazione degli interventi. L'assegnazione di contributi in qualsiasi forma non costituisce obbligazione passiva verso il beneficiario. Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, con deliberazione motivata, può revocare gli interventi disposti fino a che l'erogazione non sia stata eseguita.

ARTICOLO 8 - ESERCIZIO FINANZIARIO

- 8.1** L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
- 8.2** Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio nonché il bilancio sociale, se obbligatorio per legge. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del bilancio può avvenire entro il 30 giugno.
- 8.3** Il bilancio consuntivo è strutturato in modo da fornire una chiara rappresentazione della situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Fondazione.
- 8.4** Le relazioni che accompagnano i bilanci devono, tra l'altro, illustrare gli accantonamenti e gli investimenti con particolare riguardo al mantenimento della sostanziale integrità economica del patrimonio della Fondazione; fra queste la relazione di missione illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario della Fondazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, oltre a documentare anche il carattere secondario e strumentale di alcune attività. Il Consiglio di Amministrazione predispone annualmente anche i rendiconti delle raccolte fondi.
- 8.5** Copia del bilancio, unitamente al verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione in cui è stato approvato, e delle relative relazioni previste per legge e per statuto sono depositate nei modi e nelle forme di legge.
- 8.6** Gli avanzi delle gestioni annuali sono innanzitutto impiegati per la ricostituzione del fondo di dotazione resasi necessaria a seguito di riduzioni dello stesso per perdite, e solo per la differenza per il potenziamento delle attività istituzionali della Fondazione statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.
- 8.7** Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio

approvato. Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione o da membri del Consiglio di Amministrazione muniti di delega non possono eccedere i limiti degli stanziamenti approvati.

ARTICOLO 9 - FONDATORE

È Fondatore della Fondazione (“**Fondatore**”) e promotore le sue attività la Castagneto Banca 1910 - Credito Cooperativo - Società Cooperativa.

ARTICOLO 10 - PARTECIPANTI

- 10.1** Possono ottenere la qualifica di “Partecipanti” della Fondazione, in qualità di sostenitori, le persone fisiche e le persone giuridiche private che si impegnino a contribuire, su base pluriennale, all’incremento del patrimonio della Fondazione, mediante (i) conferimenti in denaro o titoli in misura non inferiore a quella stabilita dal Consiglio di Amministrazione, (ii) conferimenti di beni, materiali o immateriali per un valore non inferiore a quello stabilito dal Consiglio di Amministrazione; (iii) conferimenti di prestazioni d’opera o di attività professionali di particolare rilievo, con le modalità ed in misura non inferiore a quella stabilita dal Consiglio di Amministrazione; (iv) conferimento di qualsiasi elemento dell’attivo suscettibile di valutazione economica per un valore non inferiore a quello stabilito dal Consiglio di Amministrazione.
- 10.2** Non possono aderire alla Fondazione gli enti pubblici, anche locali, le associazioni e gli enti a carattere politico o sindacale.
- 10.3** I Partecipanti sono tenuti a partecipare attivamente alle attività della Fondazione.
- 10.4** Il Consiglio di Amministrazione, con apposito regolamento, può stabilire eventuali ulteriori requisiti soggettivi degli aspiranti Partecipanti e può inoltre fissare, anche per singole categorie di sostenitori, una quota minima di adesione.
- 10.5** La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato, ovvero la prestazione regolarmente eseguita.
- 10.6** L’ammissione del Partecipante è fatta con delibera del Consiglio di Amministrazione su domanda dell’interessato rivolta allo stesso Consiglio di Amministrazione. La deliberazione è comunicata all’interessato e annotata nel Libro dei Partecipanti.
- 10.7** In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio di Amministrazione deve entro 30 (trenta) giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla per iscritto agli interessati.
- 10.8** I Partecipanti possono, con modalità non recanti pregiudizio alla attività della Fondazione, accedere alle attività per loro organizzate dalla Fondazione, a tal fine, possono accedere ai locali ed alle strutture funzionali della medesima.
- 10.9** I Partecipanti hanno diritto di esaminare i libri sociali e, a tal fine, devono presentare richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni. L’esame avviene presso la sede della Fondazione, in orari d’ufficio, alla presenza costante di almeno un componente del Consiglio di Amministrazione e dell’Organo di Controllo. Il Partecipante richiedente, al quale può essere richiesto di sottoscrivere un impegno di riservatezza, può farsi assistere da un professionista di sua fiducia, che deve a propria volta sottoscrivere un analogo impegno alla riservatezza. Il Partecipante che, successivamente all’esame dei libri sociali, diffonde dati tratti da tali libri può essere escluso.

ARTICOLO 11 – DECADENZA, ESCLUSIONE E RECESSO DEI PARTECIPANTI

- 11.1** Decadono dalla qualifica, e cessano di partecipare alla Fondazione, i Partecipanti

che entro la scadenza dell'esercizio finanziario (31 dicembre) non eseguano la prestazione alla quale si erano impegnati o per l'inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal presente Statuto o deliberati dal Consiglio di Amministrazione ai fini dell'ammissione della Fondazione.

- 11.2** Nel caso di enti e/o persone giuridiche, la decadenza può aver luogo anche per le seguenti cause:
- a)** estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
 - b)** apertura di procedure di liquidazione giudiziaria;
 - c)** apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.
- 11.3** I Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.
- 11.4** L'eventuale recesso da parte dei Partecipanti deve essere comunicato per iscritto alla Fondazione con preavviso di 90 (novanta) giorni, indicando le ragioni alla base della decisione. Il recesso acquista efficacia alla scadenza del termine di preavviso della comunicazione di recesso.
- 11.5** Entro i successivi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, il Consiglio di Amministrazione verifica la possibilità di risolvere o rimuovere le ragioni del recesso e ne dà comunicazione al soggetto interessato. In caso di comunicazione da parte della Fondazione di proposte volte ad evitare il recesso del Partecipante, ai fini dell'efficacia del recesso è necessario che il Partecipante confermi la propria volontà di recedere, trasmettendo una comunicazione scritta in tal senso alla Fondazione, entro il termine di preavviso di cui al paragrafo precedente. Qualora, a seguito della comunicazione delle proposte formulate dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione, il Partecipante non confermi espressamente e per iscritto, nei termini indicati dal presente paragrafo, la propria volontà di recedere, la comunicazione di recesso iniziale si intende priva di effetti.
- 11.6** Il Consiglio di Amministrazione decide l'esclusione dei Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:
- a)** condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con gli organi della Fondazione;
 - b)** disinteresse palese o ripetuto per l'attività della Fondazione;
 - c)** condotta che abbia causato, in qualsiasi modo, un danno, anche meramente reputazionale, alla Fondazione.
- 11.7** Nel caso di esclusione dei Partecipanti, il Consiglio di Amministrazione dà comunicazione al soggetto interessato dell'avvio del procedimento, indicando le ragioni di fatto e di diritto alla base della decisione ed assegnando un termine per l'inoltro di memorie e controdeduzioni; scaduto il termine assegnato il Consiglio di Amministrazione valuta l'eventuale documentazione pervenuta e assume la decisione definitiva.
- 11.8** La perdita, per qualsiasi ragione intervenuta, della qualifica di Partecipante non dà diritto alla restituzione di quanto conferito a qualunque titolo sino alla data di efficacia della delibera di esclusione o del recesso.

ARTICOLO 12 - DIPENDENTI E VOLONTARI

- 12.1** La Fondazione può assumere personale dipendente e collaboratori retribuiti, avvalendosi di qualsiasi tipologia di contratto prevista dalla legge e nel rispetto delle norme collettive.

- 12.2** L'assunzione di personale dipendente e di collaboratori retribuiti deve avvenire, di norma, a mezzo di una selezione. Tale procedura di selezione è applicata esclusivamente con riferimento al reclutamento di collaboratori retribuiti che devono essere in possesso di particolari e comprovati titoli abilitanti tecnici e scientifici ovvero di particolari competenze.
- 12.3** Il Consiglio di Amministrazione determina la modalità della selezione, i requisiti per l'ammissione e per l'approvazione delle graduatorie.
- 12.4** In casi di straordinaria necessità ed urgenza, il Consiglio di Amministrazione può procedere ad assunzioni dirette con contratto a tempo determinato secondo quanto previsto dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
- 12.5** La Fondazione può avvalersi altresì dell'opera personale, spontanea e gratuita dei dipendenti del Fondatore e degli eventuali Partecipanti persone fisiche che senza alcun fine di lucro, neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà mettono a disposizione della Fondazione il proprio tempo e le proprie capacità.
- 12.6** L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo; la Fondazione può rimborsare al volontario soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro il limite massimo e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio di Amministrazione, ovvero nelle modalità previste dalla legge. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

ARTICOLO 13 - IDONEITÀ E DECADENZA DEGLI ESPONENTI DELLA FONDAZIONE

- 13.1** Non possono essere nominati componenti del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di Controllo della Fondazione, e se eletti decadono:
- a)** gli interdetti, gli inabilitati, i falliti, coloro che siano stati sottoposti a liquidazione giudiziale, coloro che siano stati condannati ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
 - b)** coloro che non siano in possesso dei requisiti e criteri di idoneità prescritti dalla normativa tempo per tempo applicabile al Fondatore;
 - c)** il coniuge non legalmente separato, la persona legata in unione civile o convivenza di fatto, il parente o affine;
 - d)** entro il quarto grado con altri componenti del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di Controllo o con il Direttore Generale della Fondazione, ove nominato;
 - e)** entro il secondo grado con i dipendenti della Fondazione;
 - f)** i dipendenti e i collaboratori retribuiti della Fondazione o di società da quest'ultima controllate e coloro che lo sono stati nei due anni precedenti l'assunzione della carica;
 - g)** coloro che sono legati da un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione, i componenti di organi amministrativi o di controllo di altre banche o di società finanziarie o assicurative operanti nella zona di competenza territoriale del Fondatore. Detta causa di ineleggibilità e decadenza non opera nei confronti dei soggetti che si trovano nelle situazioni sopra descritte in società finanziarie di partecipazione, in società finanziarie di sviluppo regionale, in enti anche di natura societaria della categoria, in società partecipate, anche indirettamente, dal Fondatore, in consorzi o in cooperative di garanzia, ferma restando l'applicazione dell'articolo 36 della legge n. 214/2011 s.m.i. e dell'eventuale ulteriore normativa applicabile;

- h)** coloro che ricoprono, o che hanno ricoperto nei dodici mesi precedenti, la carica di consigliere comunale, di consigliere provinciale o regionale, di assessore o di sindaco comunale, di presidente di provincia o di regione, di componente delle relative giunte, o coloro che ricoprono la carica di membro del Parlamento, nazionale o europeo, o del Governo italiano, o della Commissione europea; tali cause di ineleggibilità e decadenza operano con riferimento alle cariche ricoperte in istituzioni il cui ambito territoriale comprenda la zona di competenza della Fondazione;
 - i)** coloro che, nei due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti, hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso il Fondatore, qualora esso sia stato sottoposto alle procedure di crisi di cui al Titolo IV, articoli 70 e ss., del TUB (detta causa di ineleggibilità e decadenza ha efficacia per cinque anni dall'adozione dei relativi provvedimenti);
 - l)** coloro che hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso il Fondatore ovvero in altre banche di credito cooperativo, casse rurali e casse raiffeisen affiliate al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale e siano stati revocati da tali funzioni dalla Capogruppo in forza dei poteri alla stessa attribuiti dal contratto di coesione stipulato ai sensi dell'articolo 37-bis, comma terzo, del TUB;
 - m)** coloro che siano parti in una causa pendente contro la Fondazione.
- 13.2** Al fine di favorire un'adeguata composizione collettiva dell'organo, le nomine dei componenti del Consiglio di Amministrazione sono ispirate al principio di adeguata diversificazione in termini di competenze, età, genere e durata di permanenza nell'incarico.

ARTICOLO 14 - ORGANI DELLA FONDAZIONE

- 14.1** Sono organi della Fondazione:
- a)** il Consiglio di Amministrazione;
 - b)** il Presidente;
 - c)** l'Assemblea di Partecipazione;
 - d)** l'Organo di Controllo (Sindaco Unico) e il Revisore legale dei Conti.

ARTICOLO 15 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- 15.1** Il Fondatore nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione e ne individua il Presidente. Il Consiglio di Amministrazione, compreso il Presidente, è composto da un minimo di tre ed un massimo di cinque membri.
- 15.2** Possono essere nominati componenti del Consiglio di Amministrazione anche i componenti dell'organo di amministrazione del Fondatore.
- 15.3** I membri del Consiglio di Amministrazione esprimono voto capitario e restano in carica cinque anni. Salvo dimissioni, morte o revoca, i consiglieri restano in carica fino all'approvazione del bilancio al quinto esercizio successivo alla loro nomina. I mandati dei consiglieri, indipendentemente dalla data del loro insediamento, scadono contemporaneamente allo scadere del quinquennio di durata del Consiglio di Amministrazione nella sua interezza. Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di consigliere, il Fondatore deve provvedere alla sostituzione con altro/i consigliere/i che resterà/anno in carica fino allo spirare del termine di durata del Consiglio di Amministrazione. Alla scadenza

del mandato i membri del Consiglio di Amministrazione possono essere nuovamente nominati.

15.4 Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. In particolare, provvede a:

- a)** redigere e presentare all'Assemblea di Partecipazione, la quale potrà esprimere entro trenta giorni un parere non vincolante, il bilancio annuale e le relazioni previste per legge e per statuto;
- b)** deliberare sull'accettazione di elargizioni, donazioni, legati, eredità e lasciti nonché sull'acquisto e la vendita di immobili, sulla creazione di diritti sui beni della Fondazione e sulla destinazione degli stessi ovvero delle somme ricavate, nel rispetto dei limiti di cui al presente statuto;
- c)** determinare i criteri in base ai quali i soggetti richiedenti possono divenire Partecipanti e procedere alla relativa nomina e deliberare in merito alle domande di ammissione alla Fondazione in qualità di Partecipante;
- d)** deliberare la costituzione ovvero la partecipazione a società di capitali, trust e fondazioni, od altri enti del Terzo Settore;
- e)** eleggere, nel proprio seno, il Presidente della Fondazione, ed eventualmente un Vice-presidente nonché conferire al proprio interno specifiche deleghe alle funzioni e procedere all'individuazione e alla nomina di un segretario;
- f)** conferire, anche in via continuativa, speciali incarichi a singoli consiglieri del Consiglio di Amministrazione, anche con facoltà di sub-delega, determinandone con delibera motivata criteri, condizioni e limiti di esercizio;
- g)** nominare un eventuale Direttore, stabilendone il compenso, i compiti, la qualifica, la durata e la natura dell'incarico. Il Direttore è responsabile operativo della Fondazione, provvede alla gestione organizzativa ed amministrativa della Fondazione, nonché alla organizzazione e promozione delle singole iniziative, predisponendo mezzi e utilizzando strumenti necessari per la loro concreta attuazione; dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, nonché agli atti del Presidente. Egli partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione;
- h)** approvare il bilancio, il bilancio sociale e le relazioni previste per legge e dal presente statuto;
- i)** approvare e modificare regolamenti interni della Fondazione;
- l)** deliberare in merito alle azioni da intraprendere in caso di comunicazione di recesso dei Partecipanti;
- m)** deliberare l'esclusione dei Partecipanti; e
- n)** svolgere ogni ulteriore compito ad esso affidato dal presente statuto.

15.5 I membri del Consiglio di Amministrazione svolgono la propria attività a titolo gratuito e hanno diritto solamente al rimborso delle spese documentate, approvate dal Presidente; le spese del Presidente sono rimborsate previa delibera del Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

15.6 I consiglieri esercitano in piena autonomia i poteri che ad essi competono. I componenti gli organi dell'amministrazione rispondono solo nei confronti della Fondazione dell'esercizio delle proprie funzioni. Essi sono tenuti alla riservatezza in ordine a notizie sull'attività di gestione o sul funzionamento della Fondazione nonché ad un comportamento riservato e rispettoso privo di manifestazioni polemiche. L'obbligo alla riservatezza di cui alla presente disposizione non riguarda le notizie rese note a terzi o al pubblico a fini di pubblicizzazione dell'attività della Fondazione, purché queste non attengano all'attività di gestione economica.

ARTICOLO 16 - ADUNANZE E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- 16.1** Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta della maggioranza dei suoi membri, a mezzo posta elettronica, anche non certificata, o con qualunque mezzo idoneo all'informazione di tutti i membri con almeno 3 (tre) giorni di preavviso ovvero, in caso di urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima.
- 16.2** L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora.
- 16.3** Il Consiglio di Amministrazione si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei membri in carica.
- 16.4** Il Consiglio di Amministrazione è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri del Consiglio di Amministrazione stesso, nonché l'organo di controllo, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.
- 16.5** Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti, salvo diversi quorum stabiliti dal presente statuto o dalla normativa applicabile.
- 16.6** Le deliberazioni constano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario; il verbale è redatto su apposito libro da tenersi con le modalità previste per l'omologo libro delle società per azioni.
- 16.7** La convocazione del Consiglio di Amministrazione può essere fatta anche prevedendo la possibilità che la seduta si svolga da remoto: con gli intervenuti presenti in luoghi differenti, purché tutti collegati in tempo reale con sistemi di video comunicazione, alle seguenti condizioni la cui esistenza dovrà essere constatata nel verbale della seduta:
- a)** che siano presenti nello stesso luogo sia il Presidente che il segretario della riunione che provvederanno alla formalizzazione e alla sottoscrizione del verbale;
 - b)** che sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione al voto degli intervenuti, nonché regolare lo svolgimento della adunanza, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
 - c)** che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
 - d)** che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, trasmettere e ricevere documenti in tempo reale.
- 16.8** Qualora un amministratore della Fondazione ritenga di avere un interesse in conflitto con quello della Fondazione deve dichiararlo preventivamente al Consiglio di Amministrazione stesso.

ARTICOLO 17 - IL PRESIDENTE

- 17.1** Il Presidente della Fondazione è anche Presidente del relativo Consiglio di Amministrazione ed è nominato tra i membri dal Consiglio di Amministrazione stesso a maggioranza assoluta, sulla base della preventiva individuazione da parte del Fondatore. Egli ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi, in giudizio e nei confronti di qualsiasi autorità.
- 17.2** Ove il Consiglio di Amministrazione non provveda alla nomina di un Direttore, il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione e, in questo caso, il Presidente può delegare singoli compiti al Vice-presidente, se nominato.

- 17.3** In particolare, il Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni e imprese pubbliche e private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione, convenzione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.
- 17.4** Ove il Consiglio di Amministrazione non provveda alla nomina di un Direttore, il Presidente svolge altresì le seguenti funzioni:
- a)** provvede alla gestione organizzativa ed amministrativa della Fondazione, nonché alla organizzazione e promozione delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione;
 - b)** dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione ed ai propri atti.
- 17.5** In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vice-presidente oppure se non nominato dal consigliere più anziano di età.

ARTICOLO 18 - ASSEMBLEA DI PARTECIPAZIONE

- 18.1** Qualora siano ammessi Partecipanti è istituita l'Assemblea di Partecipazione. L'Assemblea di Partecipazione è costituita da tutti i Partecipanti e si riunisce almeno una volta all'anno per l'esame del bilancio, del bilancio sociale, delle relazioni e dei rendiconti previsti dalla normativa applicabile, esprimendo il proprio parere consultivo anche sulla relazione degli amministratori. Il parere espresso dalla Assemblea di Partecipazione non è vincolante in ordine all'approvazione del bilancio, del bilancio sociale, delle relazioni e dei rendiconti da parte del Consiglio di Amministrazione.
- 18.2** L'Assemblea di Partecipazione formula altresì pareri consultivi sulle attività, sui programmi e sugli obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi, può inoltre approvare mozioni e proposte da sottoporre all'attenzione del Consiglio di Amministrazione, anche qualora gli argomenti trattati non siano stati preventivamente inseriti nell'ordine del giorno.
- 18.3** All'assemblea di Partecipazione hanno diritto di partecipare coloro la cui domanda di adesione sia stata accolta dal Consiglio di Amministrazione almeno 30 (trenta) giorni prima di quello di svolgimento dell'adunanza, oltre ai componenti del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di Controllo.
- 18.4** I Partecipanti diversi dalle persone fisiche partecipano all'Assemblea di Partecipazione per mezzo del loro legale rappresentante, o di un procuratore speciale munito di mandato sottoscritto dal legale rappresentante.
- 18.5** Tutti i Partecipanti hanno diritto ad esprimere un solo voto, anche se persone giuridiche, e non è consentito il voto per delega.
- 18.6** L'Assemblea di Partecipazione è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, con mezzi idonei ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
- 18.7** L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve essere fissata a non meno di 24 (ventiquattro) ore di distanza dalla prima.
- 18.8** Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice-presidente, se nominato, o, in alternativa, dal consigliere più anziano di età.
- 18.9** L'Assemblea di Partecipazione si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei Partecipanti.
- 18.10** In seconda convocazione l'Assemblea di Partecipazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

- 18.11** Le deliberazioni dell'Assemblea di Partecipazione sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- 18.12** Delle riunioni dell'Assemblea di Partecipazione è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede l'assemblea medesima e dal segretario.
- 18.13** La convocazione dell'Assemblea di Partecipazione può essere fatta, previa delibera in tal senso del Consiglio di Amministrazione, anche prevedendo la possibilità che si svolga da remoto: con gli intervenuti presenti in luoghi differenti, purché tutti collegati in tempo reale con sistemi di video comunicazione, alle seguenti condizioni la cui esistenza dovrà constare dal verbale di assemblea:
- a)** che siano presenti nello stesso luogo sia il Presidente che il segretario della riunione che provvederanno alla formalizzazione e alla sottoscrizione del verbale;
 - b)** che sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione al voto degli intervenuti, nonché regolare lo svolgimento della adunanza, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
 - c)** che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
 - d)** che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, trasmettere e ricevere documenti in tempo reale;
 - e)** che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo il caso dell'assemblea totalitaria) i luoghi collegati in audio e video a cura della società nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo dove si trovano il Presidente e il segretario verbalizzante.

ARTICOLO 19 - ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE UNICO

- 19.1** La Fondazione deve dotarsi di un Organo di Controllo, anche in composizione monocratica.
- 19.2** L'Organo di Controllo è nominato dal Fondatore fra più candidati iscritti all'albo professionale dei revisori legali.
- 19.3** L'Organo di Controllo si occupa:
- a)** del controllo generale dell'amministrazione e della contabilità nel rispetto della normativa vigente, ed almeno trimestralmente verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa della Fondazione;
 - b)** di verificare il conto consuntivo predisposto dal Consiglio di Amministrazione, redigendo una relazione da trascrivere in apposito libro;
 - c)** del controllo generale dell'amministrazione;
 - d)** della vigilanza sulla osservanza della legge e dello statuto anche con riferimento al decreto legislativo 231/2001, se applicato;
 - e)** della vigilanza sulla Fondazione e sul suo funzionamento;
 - f)** della vigilanza sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo ed amministrativo e sul suo concreto funzionamento;
 - g)** del monitoraggio sulle osservanze delle finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale;
 - h)** dell'attestazione che il bilancio sociale, se obbligatorio, è stato redatto in conformità alle linee guida emanate da parte del Ministero competente.
- 19.4** L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento svolgere, anche per il tramite di ciascuno dei suoi componenti se collegiale, atti di ispezione e di controllo, ed a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

- 19.5** Nei casi previsti dalla legge il Fondatore nomina anche un revisore legale, a cui si applica la disciplina dell'art. 31 del D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore).
- 19.6** Ai componenti effettivi dell'Organo di Controllo e all'eventuale revisore legale spetta un compenso determinato dal Fondatore all'atto della nomina, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute in ragione del loro ufficio.

ARTICOLO 20 - COMITATO SCIENTIFICO

- 20.1** Il Consiglio di Amministrazione può costituire un Comitato Scientifico composto da non meno di tre membri scelti tra professionisti, professori universitari ed esperti di riconosciuta esperienza nelle materie di interesse della Fondazione, oltre al Presidente della Fondazione stessa. Il Comitato Scientifico, ove nominato, è competente per formulare pareri e proposte in ordine alle attività istituzionali e provvedere definire le modalità di promozione e gestione delle stesse.
- 20.2** Il Comitato Scientifico ha la stessa durata del Consiglio di Amministrazione, il quale provvede alla sostituzione dei membri in ipotesi di dimissioni od impedimento degli stessi.
- 20.3** Il Comitato Scientifico è convocato dal Presidente della Fondazione che lo presiede.

ARTICOLO 21 - LIBRI

La Fondazione deve curare la tenuta e l'aggiornamento dei seguenti libri:

- a)** libro dei Partecipanti, tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione;
- b)** registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale, tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione;
- c)** libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- d)** libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea di Partecipazione, tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione;
- e)** il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo, tenuto a cura dello stesso organo.

ART. 22 - SCIoglimento

- 22.1** In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione della Fondazione, il patrimonio residuo, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione di legge, è devoluto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, che nomina il/i liquidatore/i, determinandone i poteri, ad altri Enti del Terzo Settore e dunque non lucrativi che perseguono l'utilità sociale.
- 22.2** Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità del parere sono nulli.

ARTICOLO 23 - CLAUSOLA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del codice civile, le disposizioni del D.Lgs. n. 117/2017, le cui disposizioni parimenti si applicano con i relativi decreti attuativi, oltre alla normativa nazionale e regionale in materia.

ARTICOLO 24 - NORMA TRANSITORIA

In deroga alle presenti disposizioni statutarie, la nomina del primo Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di Controllo della Fondazione è effettuata in sede di atto costitutivo.

